Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

# La Sezione dell'agricoltura

vista la richiesta 27 giugno 2005 dell'Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVT), volta ad ottenere la fissazione di limiti per la produzione di uve di vitigni europei per la produzione di vino di IIa categoria;

richiamati:
la Legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998, art. 64 cpv. 3;
l'Ordinanza federale sul vino del 7 dicembre 1998, art. 14 cpv. 4 e 6 (O vino);
la Legge cantonale sull'agricoltura del 3 dicembre 2002, art. 36;
il Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003, art. 53;

considerato che in data 21 giugno 2005 il comitato dell'IVT ha approvato la richiesta di fissare le rese massime per unità di superficie per i vitigni europei destinati alla produzione di vini di categoria 2 a 1,4 kg per $m^2$, con declassamento di tutta la partita in caso di superamento di detto limite;

su proposta dell'IVT,

**DECIDE:**

1. I limiti di produzione per le uve rosse e bianche di ceppo europeo destinate ai vini di categoria 2 sono fissati in 1,4 kg/$m^2$, con declassamento dell'intera produzione in caso di superamento del limite. Per questo limite non viene concessa tolleranza ai sensi dell'art. 14 cpv. 5 O vino.

2. I limiti per le altre uve e categoria rimangono invariati.

3. In assenza di revoca o nuova decisione, la presente è valida per la vendemmia 2005 e seguenti.

4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla pubblicazione sul Foglio Ufficiale.

5. Pubblicazione:
   Foglio Ufficiale.

6. Comunicazione:
   Ufficio federale dell'agricoltura, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna
   Commissione federale per il controllo del commercio dei vini, CP 1672, 8027 Zurigo
   Laboratorio cantonale, Via Mirasole 22a, 6500 Bellinzona
   IVT, Via Gorelle, 6592 St. Antonino
   Ordine della DOC, Via Gorelle, 6592 St. Antonino

PER LA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA
Il Capo-Sezione: ing. G. De Giorgi